



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

**Le mediazioni in Europa
Seminari per il confronto e la contaminazione delle
pratiche mediative in Europa**

La mediazione penale minorile in Francia

Incontro-laboratorio-scambio di esperienze con Michèle Guillaume-Hofnung

CEUS Nisida, 16-17 luglio 2007



Istituto Psicoanalitico
per le Ricerche Sociali

Materiali preparatori alle giornate seminariali

Si forniscono, di seguito, poiché la relatrice farà riferimento all'esperienza francese, materiali in grado di delineare il sistema della Giustizia minorile in Francia e di rappresentare come la mediazione penale minorile si inquadri in tale contesto. Tale documentazione definisce la mediazione penale minorile, l'esperienza accumulata, i modelli principali di riferimento. La mediazione si colloca all'interno delle misure che il sistema adotta nei confronti dei minori, sul versante preventivo così come su quello processuale. Particolare riferimento è assegnato alle figure di mediatori che la prassi prevede, al loro profilo professionale e formativo, nonché alle modalità di svolgimento degli interventi.

Indice

1. Il sistema della Giustizia minorile in Francia	pag. 3
2. Le possibili definizioni di mediazione	pag. 12
3. La mediazione penale minorile	pag. 13
4. Il mediatore e il processo di mediazione	pag. 16
5. Lo “statuto” del mediatore	pag. 21
6. Alcuni aspetti problematici della mediazione penale nel contesto francese	pag. 23

1. Il sistema della Giustizia minorile in Francia

Prefazione

La Giustizia minorile riposa su un principio progressivamente riconosciuto dalla fine del XVIII secolo: il minore (l'infante) non ha raggiunto la sua maturità, a differenza dell'adulto. L'azione pubblica non ha dunque vocazione a chiudere ciò che non si è ancora concluso ed il progetto di sviluppo della persona sta nel cuore dell'intervento della società nei confronti dei minori. Perciò la sua cornice, sul piano del diritto (civile, penale, sociale e dell'assistenza) così come sul piano procedurale è sempre segnata da una dualità tra ciò che vi è di progressivo e ciò che vi è di definitivo nella misura; tra ciò che ha vocazione ad educare ciò che sanziona. Tra ciò che è di pertinenza delle comunità territoriali e ciò che è di pertinenza dello Stato. In particolare, una pratica specifica che riguarda il minore delinquente illustra bene questa dualità laddove il giudice minorile apre un doppio fascicolo (dossier). Egli pronuncia una misura civile di assistenza educativa a un minore pur mantenendo sospesa la dimensione penale dell'azione giudiziaria. Più in generale, i testi fondamentali¹ hanno specializzato l'insieme dei professionisti del settore e creato strumenti specifici allargando il dominio di competenze del giudice nel senso della protezione del giovane e della garanzia di un diritto all'educazione, estendendo il beneficio della protezione giudiziaria ai giovani maggiorenni. Nel far ciò essi hanno portato con sé un'altra dualità che s'incrocia con la prima: quella dell'amministrativo e del giudiziario.

Sul piano amministrativo, fin dalle leggi di decentramento degli anni Ottanta, le leggi affidano alle comunità territoriali, essenzialmente al dipartimento², la messa in atto di azioni dedicate alla prevenzione delle situazioni difficili, critiche, ed all'aiuto che è opportuno fornire ai minori ed alle loro famiglie qualora i loro rappresentanti legali abbiano dato il consenso.

Sul piano giudiziario, la protezione dell'infanzia, subordinata alla constatazione di una situazione di rischio per il ragazzo, è ordinata dal giudice minorile e s'impone alla famiglia, persino se il magistrato cerca la sua adesione. La messa in atto di tale misura di assistenza educativa ha l'effetto di regolare, di controllare l'esercizio dell'autorità parentale mantenendo finché possibile il minore nel suo "ambiente naturale" di vita. Sullo steso piano, il trattamento giudiziario dei delinquenti è di competenza esclusiva dello Stato e grava sulla Giustizia. La sua originalità consiste nello stabilire, prima d'ogni altra decisione, un bilancio della personalità del minore e della sua situazione sociale e familiare. Essa comporta infine una specializzazione del personale³ che partecipa ad una presa in carico sempre educativa, qualunque sia la misura comminata.

Per seguire in questa pubblicazione il dettaglio delle azioni e dei mezzi della giustizia minorile conviene tenere a mente queste dualità che si intrecciano: tra l'ora ed il futuro del giovane; tra l'autorità parentale e l'intervento della società; tra la traduzione di quest'ultimo nella cornice amministrativa e nella cornice giudiziaria.

¹ Ordinanza del 2 febbraio 1945 relativa alla delinquenza minorile per il diritto penale minorile; ordinanza del 23 dicembre 1958 relativa alla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza a rischio per l'assistenza educativa degli articoli 375 e seguenti del Codice civile; decreto numero 75/96 del 18 febbraio 1975 che ha fissato le modalità di messa in atto di un'azione di protezione giudiziaria a favore dei giovani maggiorenni.

² Previa decisione del presidente del Consiglio generale.

³ Cfr infra: i servizi di protezione giudiziaria dei giovani.

1. Le giurisdizioni per il minore⁴

Il giudice minorile

Personaggio centrale della giustizia minorile all'interno del tribunale di grande istanza, il giudice minorile svolge contemporaneamente un ruolo di protezione ed un ruolo di sanzione.

Nella sua **funzione di protezione**, il GM interviene in assistenza educativa ogni qualvolta un minore corre un rischio fisico o morale, ovvero è privato delle cure e/o dell'educazione necessarie per garantire la sua salute, la sua sicurezza o la sua moralità. È attivato dal tribunale⁵ ed effettua tutte le investigazioni utili. Il GM può anche accordare protezione ai giovani maggiorenni, di età compresa tra 18 e 21 anni, che di fronte a difficoltà di inserimento richiedono il prolungamento di una misura di assistenza educativa oltre la maggiore età⁶. L'assistenza educativa si può tradurre nel seguire il minore e la famiglia in ambiente aperto⁷ o in un collocamento del minore⁸.

(Testi di riferimento: articolo 375 e seguenti del codice civile)

Nella sua **funzione repressiva**, interviene quando un minore è sospettato di un'infrazione⁹, sia per istruire sia per giudicare, dopo essere stato attivato dal procuratore della Repubblica. Proceda a tutte le indagini utili sui fatti e la personalità del minore. È spalleggiato dai servizi per la protezione giudiziaria della gioventù¹⁰. In questa fase il giudice minorile può adottare diverse misure¹¹ secondo l'età del minore, la natura dell'infrazione e la pena prevista. Dal 1 gennaio 2005, il giudice minorile è competente per l'applicazione delle pene pronunciate nei confronti dei minori¹².

(Testi di riferimento: ordinanza del 2 febbraio 1945 relativa alla criminalità minorile)

⁴ Sono state create dalla legge del 22 luglio 1912 che ha posto i grandi principi della giustizia minorile francese, ma sono l'ordinanza del 2 febbraio 1945 e in aggiunta quella del 23 dicembre 1958 che hanno contrassegnato un'organizzazione completa.

⁵ Nella cornice di una segnalazione effettuata da un privato o dall'assistenza sociale all'infanzia del consiglio generale. In quest'ultimo caso, l'articolo L.226-3 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie prevede che quando un minore è vittima di maltrattamenti, o si presume che lo sia, ed è impossibile valutare la situazione o la famiglia rifiuta manifestamente di accettare l'intervento del servizio di Assistenza sociale all'Infanzia, il presidente del consiglio generale avvisa senza indugio l'autorità giudiziaria.

⁶ Decreto num. 75-96 del 18 febbraio 1975 che ha fissato le modalità di messa in atto di un'azione di protezione giudiziaria a favore dei giovani maggiorenni.

⁷ L'azione è effettuata da un educatore della protezione giudiziaria della gioventù o dell'assistenza sociale all'infanzia nella cornice di vita abituale della famiglia. In controparte il giudice può esigere dalla famiglia del minore obblighi particolari: attenzione medica, frequentazione di un'istituzione sanitaria o educativa ... cfr infra: misure e missioni conferite ai servizi per la protezione giudiziaria della gioventù.

⁸ Collocamento in una struttura della protezione giudiziaria della gioventù o di assistenza sociale all'infanzia, in funzione dell'età e del percorso del minore, collocamento presso persone degne di fiducia. Cfr. infra: misure e missioni conferite ai servizi per la protezione giudiziaria della gioventù.

⁹ Contravvenzioni, delitti e crimini.

¹⁰ Permanenza educativa presso il tribunale per l'informazione del minore e della famiglia, servizi di indagini a monte; servizi in ambiente aperto e dispositivi di alloggio a valle del giudizio.

¹¹ Riparazione, libertà sorvegliata prima del giudizio, controllo giudiziario, collocamento in alloggio dei servizi per la protezione giudiziaria della gioventù e detenzione provvisoria.

¹² Articolo 0-9 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945 modificata dalla Legge num. 200-204 del 9 marzo 2004 che ha apportato adeguamenti della giustizia all'evoluzione della criminalità.

Il Tribunale per i Minorenni

È presieduto dal giudice minorile a fianco del quale siedono due giudici onorari¹³ ed un cancelliere. Il pubblico ministero vi è rappresentato da un magistrato del tribunale specializzato in questioni minorili. È costituito alla fine di un'istruttoria¹⁴ o nella cornice di una comparizione a breve dilazione¹⁵, è competente per le contravvenzioni di quinta classe¹⁶, i delitti più gravi¹⁷ ed i crimini¹⁸ di minori infrasedicenni al momento dei fatti.

La Corte d'Assise per i Minorenni

I crimini commessi da minori di età compresa tra 16 e 18 anni al momento dei fatti sono giudicati dalla corte d'assise per i minori. È composta da tre magistrati professionisti¹⁹ e da una giuria popolare. Un magistrato che si occupa di questioni minorili svolge la funzione di pubblico ministero. L'udienza ha luogo a porte chiuse.

Le giurisdizioni per i minori lavorano in collaborazione con:

Il procuratore della Repubblica o il sostituto incaricato delle questioni minorili che partecipa alla protezione dell'infanzia ma parimenti alla repressione delle infrazioni commesse da un minore. Partecipa all'udienza del tribunale minorile per far valere gli interessi della società e, alla fine, per far eseguire la decisione presa al penale. È ugualmente il rappresentante del ministero della giustizia presso le comunità territoriali (dipartimento, municipio, patto locale per la sicurezza ...).

I servizi per la protezione giudiziaria della gioventù (PJJ)²⁰ che propongono al GM soluzioni educative concernenti i minori oggetto delle misure civili e penali.

Gli avvocati, la cui presenza è sistematica in materia penale, cioè qualora si presume che il minore abbia commesso un'infrazione. Alcuni consigli sono specializzati per la difesa dei minori.

¹³ Magistrati non professionisti, siedono e giudicano col GM. Senza formazione giuridica particolare, svolgono a titolo principale mestieri molto vari (impiegati di banca, imprenditori, funzionari, medici, artigiani, operai, insegnanti ...) ma hanno in comune il fatto di interessarsi ai problemi dell'infanzia. Sono reclutati da tutti gli ambienti sociali, dopo aver fatto domanda di candidatura presso il tribunale dei minorenni del loro domicilio. Tale diversità sociale e professionale è particolarmente importante. Prima di entrare in funzione, i giudici onorari titolari e sostituti prestano giuramento davanti al tribunale di grande istanza e sono nominati per un mandato di quattro anni rinnovabile. Quando assicurano il servizio di udienza e non possono esercitare la propria attività professionale percepiscono un'indennità. Ciascun GM beneficia in principio dell'assistenza di sei giudici onorari (due titolari e quattro supplenti). Vi sono circa 1.600 giudici onorari nell'insieme dei tribunali per i minorenni del territorio francese (DOM e TOM inclusi).

¹⁴ Su ordinanza di rinvio del GM o di un giudice istruttorio specialmente abilitato in caso di affari complessi.

¹⁵ Articolo 8-2 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945.

¹⁶ Violenze leggere che abbiano comportato un'incapacità inferiore ad otto giorni per la vittima, guida di un ciclomotore senza casco, guida senza patente ...

¹⁷ Violenza aggravata, furto, tentativo o concorso in rapina, ricettazione di oggetti rubati, danneggiamento, minacce, usura, aggressione sessuale che non sia stupro ...

¹⁸ Stupro, omicidio volontario, tentativo o concorso in omicidio, traffico, produzione e fabbricazione di droghe, rapina a mano armata ...

¹⁹ Un presidente di camera o un consigliere di corte d'appello e due giudici onorari abitualmente designati tra i giudici minorili della giurisdizione.

²⁰ Cfr. infra: I servizi per la protezione giudiziaria della gioventù.

2. Le misure affidate dalle giurisdizioni ai servizi per la protezione giudiziaria della gioventù

Le misure d'indagine sono tre:

la raccolta di informazioni socio-educative²¹; l'indagine sociale²² e l'investigazione per l'orientamento educativo²³. Sono prescritte in materia civile e penale. Con un livello di approfondimento graduale permettono al GM di discernere al meglio in merito alla personalità, al percorso ed all'ambiente del giovane di cui esamina il caso. In funzione della durata necessaria dell'indagine il GM può eventualmente procedere ad un collocamento giudiziario.

Le misure educative sono sei:

- **L'azione educativa in ambiente aperto (AEMO)** è una misura d'assistenza²⁴. Ove possibile il magistrato mantiene il minore nel suo ambiente abituale di vita, a partire dal quale si dà luogo alla misura. A differenza della protezione amministrativa, che è contrattuale e necessita obbligatoriamente dell'accordo delle parti, l'AEMO è un aiuto coercitivo. Si tratta della misura di assistenza educativa più frequentemente pronunciata (60% delle prime prescrizioni) e non può andare oltre i due anni. Concretamente i servizi di ambiente aperto della PJJ avviano, previa valutazione, un lavoro educativo che tende alla costruzione di una relazione personalizzata col minore, mediante azioni diversificate: cultura, sport, sostegno e recupero a livello scolastico.
- **La protezione giudiziaria dei giovani maggiorenni**²⁵ assicura la continuità di un'azione educativa in corso, la cui interruzione rischierebbe di compromettere l'evoluzione e l'inserimento del giovane divenuto maggiorenne. Questa misura necessita da parte del giovane adulto di una domanda personale presso il GM che valuta, alla luce dell'importanza e della natura delle sue difficoltà, se dar seguito alla domanda. In caso affermativo può prescrivere una o più misure tra le seguenti: osservazione da un servizio in ambiente aperto; azione educativa in ambiente aperto; mantenimento o ammissione presso una struttura di alloggio. In tutti i casi è necessario il consenso del giovane. La protezione giudiziaria può essere interrotta in ogni momento, sia per iniziativa del GM, sia a buon diritto, su domanda del beneficiario. Si interrompe al compimento dei 21 anni.
- **La libertà vigilata** è una misura educativa penale²⁶ pronunciata sia durante la fase istruttoria a titolo provvisorio, sia per competenza di giudizio nei riguardi di un minore che ha commesso un delitto. Comporta una duplice dimensione: sorveglianza ed azione educativa. Pronunciata a titolo provvisorio, la misura di libertà vigilata permette, a partire dall'atto per cui il minore è messo alla prova, di intraprendere un'azione educativa la cui portata sarà tenuta in conto dal magistrato al momento del giudizio. Pronunciata a titolo definitivo, la misura di libertà vigilata permette, a partire dall'atto per cui il minore è stato condannato, di intraprendere un lavoro sul passaggio all'atto all'origine della misura ed un'azione educativa presso il minore nel suo ambiente sociale e familiare.

²¹ Articoli 8-1, 8-2 e 12 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945 relativa alla delinquenza minorile.

²² Articoli 8, 9, 10 e 14-2 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945 relativa alla delinquenza minorile; articolo 150 del nuovo codice di procedura penale (NCPC); articoli 1183 e 1185 del NCPC.

²³ Articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945 relativa alla delinquenza minorile; articolo 150 del NCPC; articolo 1183 del NCPC.

²⁴ Cfr. supra: il GM nella sua funzione protettiva.

²⁵ Decreto num. 75-96 del 18 febbraio 1975 che ha fissato le modalità di messa in atto di un'azione di protezione giudiziaria a favore dei giovani maggiorenni.

²⁶ Articoli 8, 8-1, 10, 11, 19, 20-7, 20-10, 21 e da 25 a 28 dell'ordinanza del 12 febbraio 1945.

- **La messa sotto protezione giudiziaria**²⁷ è pronunciata per giudizio, a titolo principale²⁸. È pronunciata per una durata che non può superare i cinque anni ed entro questo limite si può esercitare al di là della maggiore età. A questo titolo, due misure possono essere adottate: il collocamento²⁹; la protezione in ambiente aperto. Può essere accompagnata da una misura di libertà vigilata³⁰ che non potrà andare oltre la maggiore età.
- **La riparazione penale**³¹ è una misura educativa³² pronunciata nei riguardi di un minore autore di un'infrazione penale, al quale si propone di realizzare un'attività di assistenza o di riparazione a beneficio della vittima o nell'interesse della collettività. In quest'ultimo caso, può essere un contributo dell'istituzione giudiziaria alla politica della città³³. In caso di riparazione diretta, il consenso della vittima è obbligatorio; può essere acquisito dal magistrato, dalla persona o dal servizio designato. Si tratta di una misura di breve durata (da tre a quattro mesi).
- **Il collocamento**³⁴: gli obiettivi comuni all'insieme delle misure di collocamento civile o penale risiedono nel fornire ai minori o ai giovani maggiorenni una cornice di vita rassicurante, protettiva e strutturante, al fine di aiutarli a costruire la propria identità; ad appropriarsi delle regole che governano le relazioni sociali; a partecipare a un processo di inserimento sociale, scolastico e professionale; a ristabilire/recuperare legami familiari. A questi obiettivi comuni si aggiungono, per ciascuna tipologia di alloggio appresso dettagliata, uno o più obiettivi specifici:
 - **I foyers di azione educativa (FAE)** accolgono a medio e lungo tempo minori delinquenti o a rischio e giovani maggiorenni. Il collocamento ha per obiettivi specifici: riposizionare i minori in una vita quotidiana di gruppo; organizzare attività³⁵ principalmente durante i tempi difficili che sono le serate, i fine settimana e le vacanze. Parallelamente, i minori collocati possono proseguire il percorso scolastico o formativo.
 - **I centri di collocamento immediato (CPI)** accolgono in urgenza minori essenzialmente delinquenti per una durata di tre mesi³⁶. In materia correzionale o criminale, il collocamento può essere accoppiato ad un controllo giudiziario³⁷. Esso ha per obiettivo specifico l'operare un bilancio della situazione del minore nella cornice di un controllo serrato, in vista di una proposta di orientamento al magistrato. Questo bilancio comporta il versante sanitario sistematico³⁸; il versante psicologico; il versante scolastico o professionale; la valutazione del contesto familiare; gli elementi dell'osservazione del comportamento del minore. Le attività qui intraprese³⁹ permettono la rimobilizzazione del minore e la strutturazione del suo tempo. Il controllo serrato implica che tutti gli spostamenti del minore, che sono necessari al bilancio o connessi alla

²⁷ Legge num. 75-624 dell'11 luglio 1975 che ha istituito la messa sotto protezione giudiziaria; articoli 8, 16 bis, 28 e 31 dell'ordinanza del febbraio 1945 relativa alla delinquenza minorile; decreto num. 76-1073 del 22 novembre 1976 relativa alla messa sotto protezione giudiziaria.

²⁸ Dal GM; dal tribunale per i minorenni; dalla corte d'assise dei minori secondo i casi, ed è suscettibile di appello. Quest'ultimo è sospensivo salvo che sia stata pronunciata l'esecuzione provvisoria. Cfr. supra: le giurisdizioni per i minori.

²⁹ Cfr. infra: il collocamento giudiziario. La misura di collocamento può essere affidata ad un servizio del settore pubblico della direzione della PJJ o del settore associativo abilitato; quella di protezione in ambiente aperto esclusivamente al settore pubblico della PJJ.

³⁰ Cfr. supra: la libertà vigilata.

³¹ Articoli 8 e 8-1 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945; articoli 12-1 e 15-1 del codice di procedura penale (CPC).

³² La misura di riparazione penale può essere pronunciata a tutti gli stadi della procedura: dal tribunale, prima delle procedure; dal GM o dal giudice istruttorio, prima del giudizio; al momento del giudizio, dal GM in camera di consiglio, dal tribunale per i minorenni o dalla corte d'assise dei minori. Può essere pronunciata a titolo di sanzione educativa (cfr. infra: le sanzioni educative).

³³ Messa in atto nelle "maisons de la justice et du droit"; iscrizione nei patti locali per la sicurezza e di prevenzione della delinquenza.

³⁴ Articoli 8, 8-1, 10, 15, 16, 20-10, 27, 28, 33, 34, 40 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945.

³⁵ Sportive, culturali ...

³⁶ In via eccezionale rinnovabile una volta.

³⁷ Cfr. infra: le misure probatorie o di controllo e le pene.

³⁸ Ed in caso di necessità la messa in atto di cure.

³⁹ Sostegno scolastico, inserimento professionale, sport ...

ricerca o alla messa in atto di attività, costituiscano l'oggetto dell'accompagnamento da parte di un educatore. All'inizio del collocamento, il rapporto educativo trasmesso al magistrato implica una proposta⁴⁰.

- **I centri educativi rinforzati (CER)** accolgono piccoli gruppi di minori (da sei ad otto) essenzialmente delinquenti. L'obiettivo è di creare una frattura temporanea sia tra il minore ed il suo ambiente sia tra il minore ed il suo stile di vita abituale. La presa in carico consiste in un inquadramento educativo permanente in tutti gli atti della vita quotidiana così come in tutte le attività; la messa in atto di soggiorni di rottura attorno ad azioni umanitarie ed attività rischiose che favoriscono la mobilitazione e l'apprendimento di regole. Le sessioni organizzate non possono superare i sei mesi.
- **I centri educativi chiusi⁴¹ (CEF)** accolgono esclusivamente minori delinquenti con più recidive⁴² di età compresa tra 13 e 18 anni. I CEF si caratterizzano per una chiusura giuridica: il non rispetto da parte dei minori delle condizioni di collocamento e degli obblighi fissati dalla decisione del magistrato può comportare la detenzione. La presa in carico consiste nell'accompagnamento costante del minore all'interno ed all'esterno del centro. La quotidianità è strutturata su un ritmo intenso che comporta attenzione sanitaria e psicologica; attività di insegnamento e formazione professionale che debbono consentire l'acquisizione di saperi di base (leggere, scrivere, gesti professionali); sport. Il direttore del centro ed il magistrato fanno costantemente il punto sull'evoluzione del minore durante i sei mesi di collocamento⁴³.

Le misure probatorie o di controllo e le pene

Impongono al minore obblighi e/o divieti. Il loro mancato rispetto si può tradurre in una messa in detenzione. Se ne contano cinque:

- **Il controllo giudiziario (CJ)** è una misura penale pronunciata nella cornice dell'istruttoria, prima del giudizio⁴⁴. Può essere ordinata nei confronti di una persona messa alla prova che incorre una pena di imprigionamento o di reclusione criminale. Tra libertà e detenzione provvisoria, il CJ è coercitivo e restrittivo di libertà. Pur garantendo il principio del mantenimento in libertà della persona messa alla prova, presunta innocente, il CJ la costringe ad uno o più obblighi fra i sedici possibili⁴⁵. Qualche esempio:
 - non uscire da limiti territoriali determinati;
 - non frequentare determinati luoghi;
 - presentarsi ai servizi, alle associazioni abilitate ovvero alle autorità designate dal giudice;
 - astenersi dall'incontrare determinate persone o di entrare in contatto con esse;
 - sottomettersi a misure di esame, di trattamento o di cura, anche se a regime di ospedalizzazione, segnatamente a fini di disintossicazione ...
- **La sospensione con messa alla prova⁴⁶ (SME)** è ordinata dalla giurisdizione di giudizio⁴⁷ nei confronti di un minore di più di 13 anni d'età al momento dei fatti. Lo condanna ad una pena di imprigionamento al massimo di cinque anni, di cui decide di sospendere l'esecuzione collocando

⁴⁰ Che, secondo i casi, potrà consistere in un dissequestro dell'azione educativa, una misura d'indagine supplementare, una misura in ambiente aperto o un collocamento in un'altra struttura.

⁴¹ Articoli 8, 10-2, 11 e 33 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945.

⁴² Collocati nella cornice di un controllo giudiziario, di una condanna sospensione con messa alla prova (cfr. infra: le misure probatorie o di controllo) o di una libertà condizionata (cfr. infra: gli ordinamenti di pena).

⁴³ In via eccezionale rinnovabile una volta.

⁴⁴ Articoli 8, 10-2, 11 e 33 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945.

⁴⁵ Articolo 128 del codice di procedura penale.

⁴⁶ Articoli 20-9, 20-10 e 33 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945.

⁴⁷ Per un crimine (Corte d'assise dei minori) o un delitto (tribunale per i minorenni).

la condanna sotto il regime della messa alla prova⁴⁸. Il condannato deve, durante la sospensione di prova, sottomettersi a misure di controllo. Qualche esempio⁴⁹:

- esercitare un'attività professionale o seguire un corso/una formazione professionale;
- stabilire residenza in un luogo determinato;
- sottomettersi ad un trattamento o controllo medico, anche se a regime di ospedalizzazione;
- non frequentare determinati condannati, segnatamente gli autori o i complici;
- astenersi dall'entrare in relazione con la vittima ...

In caso di mancato rispetto, il GM può ordinare il prolungamento della sospensione di prova nel limite di tre anni o pronunciare la revoca parziale o totale della sospensione .

- **Il lavoro socialmente utile (TIG)** è una pena⁵⁰ che consiste in un lavoro non remunerato svolto a profitto di una istituzione o di un'associazione da minori di età compresa tra 16 e 18 anni, autori di delitti puniti con una pena d'imprigionamento. Il TIG deve avere un carattere formativo o essere di natura tale da favorire il loro inserimento sociale. Non può essere pronunciata nei confronti di un imputato che la rifiuta o che è assente all'udienza. Questa misura può essere utilizzata nella cornice di una SME⁵¹.
- **Il controllo socio-giudiziario (SSJ)**⁵² è una pena che obbliga il condannato, autore di una o più reati sessuali, a sottomettersi a misure di sorveglianza ed assistenza sotto il controllo di un GM facente funzioni di giudice di applicazione delle pene. Questa disposizione, mirante a prevenire la recidiva, comporta numerosi obblighi:
 - interdizione di frequentare determinati luoghi;
 - interdizione di frequentare determinate persone;
 - interdizione di esercitare un'attività professionale o sociale che implichi contatti abituali con minori;
 - ingiunzione di cure obbligatorie (non sistematica).

In caso di mancato rispetto dei suoi obblighi da parte del minore, il giudice può rendere esecutiva la pena di imprigionamento stabilita al momento della pronuncia del SSJ.

- **Lo stage di cittadinanza** è una pena⁵³ alternativa al procedimento del tribunale; o una pena alternativa all'imprigionamento o ancora un obbligo di messa alla prova da parte del tribunale per i minorenni o della corte d'assise dei minori. Persegue molteplici obiettivi: ricordare al condannato i valori repubblicani di tolleranza e rispetto della dignità umana sui quali si fonda la società⁵⁴; fargli prender coscienza della sua responsabilità penale e civile oltre che dei doveri che implica la vita all'interno della società; favorire il suo inserimento sociale. La durata giornaliera di formazione effettiva dev'essere adattata all'età ed alla personalità del minore e non può essere in ogni caso superiore a sei ore. La durata dello stage non può andare oltre un mese. Messo in atto dal settore pubblico della PJJ, il contenuto dello stage può essere elaborato col concorso delle comunità territoriali, delle istituzioni pubbliche, dagli enti morali di diritto

⁴⁸ La SME non può essere inferiore a diciotto mesi fino al 30 dicembre 2006 ed a dodici mesi a partire dal 31 dicembre 2006. Non può essere superiore a tre anni; può riguardare la totalità della pena di imprigionamento o una parte di essa; è sospesa durante il tempo in cui il condannato è in carcere.

⁴⁹ Articolo 132-45 del codice penale.

⁵⁰ Articolo 20-5 dell'ordinanza num. 45-174 del 2 febbraio 1945 relativa alla delinquenza minorile.

⁵¹ Cfr. supra.

⁵² Legge num. 98-468 del 17 giugno 1998 relativa alla prevenzione e repressione dei reati sessuali nonché alla protezione dei minori.

⁵³ Articolo 20-4-1 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945; decreto del 27 settembre 2004 che ha apportato modifiche del codice penale e del codice di procedura penale e relativo segnatamente allo stage di cittadinanza.

⁵⁴ Per le persone condannate per un reato a carattere razzista, lo stage ricorda inoltre all'interessato l'esistenza dei crimini contro l'umanità, segnatamente quelli commessi durante la seconda guerra mondiale.

privato o da persone fisiche che partecipano a missioni d'interesse generale, segnatamente di accesso al diritto.

Le sanzioni educative⁵⁵

Sono applicabili ai minori di età compresa tra 10 e 18 anni all'epoca dei fatti. Permettono di dare una risposta giudiziaria più adatta qualora le misure educative si mostrino inappropriate o senza risultati e quando il pronunciamento di una pena costituisca una sanzione troppo severa. Rappresentano una risposta agli atti commessi da minori di età compresa tra 10 e 13 anni per i quali non può essere pronunciata alcuna pena. Sei sanzioni educative possono essere pronunciate, da sole o in gruppo:

- confisca di un oggetto che sia servito a compiere il reato o ne sia il frutto;
- interdizione di comparire, per una durata che non sarà eccedente un anno, nel luogo o nei luoghi in cui è stato commesso il reato, ad eccezione di quelli in cui il minore risiede abitualmente;
- interdizione, per una durata non superiore ad un anno, di incontrare la o le vittime indicate dalla giurisdizione o di entrare in contatto con esse;
- interdizione, per una durata non superiore ad un anno, di incontrare il o i coautori indicati dalla giurisdizione o di avere relazioni con essi;
- misure di assistenza o di riparazione previste dall'articolo 12-1 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945;
- obbligo di seguire uno stage di formazione civica di una durata non superiore ad un mese.

Gli ordinamenti di pena

Dal 1 gennaio 2005 sono di esclusiva competenza del GM⁵⁶. La loro messa in atto è affidata al settore pubblica della PJJ⁵⁷. Sono possibili sette ordinamenti:

- la libertà condizionata;
- il collocamento esterno (con o senza sorveglianza);
- la semi-libertà;
- il collocamento sotto sorveglianza elettronica;
- la sospensione ed il frazionamento della pena (tra cui la sospensione per ragioni mediche);
- il permesso di uscire;
- l'autorizzazione ad uscire sotto scorta.

3. I servizi per la protezione giudiziaria della gioventù

Organizzazione e funzionamento

Per realizzare le misure che gli sono affidate ed adempiere la sua missione tradizionale (inserimento sociale e professionale; assistenza educativa ai minori in carcere e presenza educativa presso il tribunale) i servizi di PJJ sono composti da un'amministrazione centrale al ministero della giustizia e da servizi decentrati nelle regioni e nei dipartimenti.

⁵⁵ Articolo 15-1 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945 e relativa alla sanzione educativa di stage di educazione civica.

⁵⁶ Articolo 20-9 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945.

⁵⁷ Cfr. infra: i servizi di protezione giudiziaria della gioventù (PJJ).

- 15 direzioni regionali e 99 direzioni dipartimentali coordinano l'azione del **settore pubblico** e del **settore associativo abilitato** della PJJ.
- **Settore pubblico:** 620 strutture e servizi; 8.000 operatori.
- **Settore associativo abilitato:** 1.300 strutture e servizi gestiti da 500 associazioni e 28.000 operatori.

Utenze prese in carico

- Minori delinquenti (Ordinanza del 2 febbraio 1945)
(seguono i dati)
- Minori a rischio (articolo 375 e seguenti del Codice civile)
(seguono i dati)
- Giovani maggiorenni (Decreto del 18 febbraio 1975)
(seguono i dati)

Del totale dell'utenza, lo Stato prende in carico il 40% dei minori "giudiziari" (essenzialmente delinquenti); il settore associativo abilitato il 60% (essenzialmente a rischio).

Ripartizione dei minori per tipo di misura nel 2004

(segue schema)

I mestieri della PJJ⁵⁸

Direttore dei servizi della PJJ

Al cuore delle politiche pubbliche

⁵⁸ Per tutte le informazioni sui mestieri della PJJ contattare la direzione regionale più vicina al vostro domicilio.

2. Le possibili definizioni di mediazione*

1. Per la mediazione convenzionale

tenendo conto ad un tempo dei criteri legati al metodo e di quelli deontologici, Mme Michèle Guillaume-Hofnung ha proposto una definizione della mediazione che dà riscontro di differenti criteri: la mediazione è un «*processo etico di comunicazione che poggia sulla responsabilità e l'autonomia dei partecipanti, all'interno del quale un terzo - imparziale, privo di potere decisionale o consultivo, con la sola autorità che gli riconoscono i "mediati" - favorisce tramite incontri confidenziali lo stabilirsi o il ri-stabilirsi del legame sociale, la prevenzione o la risoluzione della situazione oggetto di controversia*» (La médiation. Que sais-je?, 2005, p. 71)

2. Per la mediazione giudiziaria

Il GEMME-Gruppo Europeo di Magistrati per la Mediazione, fondato il 19 dicembre 2003, sotto la presidenza di M. Guy Canivet, Primo presidente di Corte di Cassazione, riunisce magistrati dei paesi dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELE). La GEMME ha proposto la seguente definizione per la mediazione giudiziaria: «La mediazione consiste nell'affidare ad un terzo imparziale, qualificato e senza potere di decisione, "il mediatore", il compito di ascoltare le parti in conflitto e di mettere a confronto i loro punti di vista nel corso di incontri, con o senza contraddittorio, al fine di aiutarle a ristabilire una comunicazione ed a trovare da loro stesse accordi reciprocamente accettabili».

Queste due definizioni sottolineano chiaramente che la mediazione è una modalità di ricostruzione del legame sociale e di ripristino della comunicazione.

Gli ambiti della mediazione

La mediazione è un modo per alleggerire "la gran dama della giustizia". Ma lo sviluppo della mediazione non deriva soltanto dalla volontà di disintasarne i tribunali; la sua principale ragion d'essere consiste nell'apportare ai casi di giustizia una soluzione più soddisfacente del processo. Lo mostra chiaramente l'esempio della mediazione familiare.

a) La mediazione familiare

«*La mediazione familiare è un processo di costruzione o di ricostruzione del legame familiare imperniato sull'autonomia e sulla responsabilità delle persone implicate in situazioni di rottura o di separazione nel quale un terzo imparziale, indipendente, qualificato e senza potere di decisione - il mediatore familiare - favorisce, mediante l'organizzazione di incontri confidenziali, la loro comunicazione, la gestione dei loro conflitti nell'ambito familiare inteso nella sua diversità e nella sua evoluzione*» (Conseil national consultatif de la médiation familiale de 2002).

La mediazione familiare è una variante della mediazione civile. Rientra in questo titolo per la legge dell'8 febbraio 1995 e per il decreto del 22 luglio 1996. A prescindere dalla mediazione familiare giudiziaria, la mediazione familiare convenzionale può certamente proposta in tutti i luoghi ed in ogni momento.

* proposte da Mme Michèle Guillaume-Hofnung

Situazioni difficili

In materia familiare, i conflitti sono sempre molto caricati di emozioni. Nella maggioranza dei casi, i genitori debbono apprendere a superare le loro controversie perché il figlio possa ritrovare una relazione serena con ciascuno di essi. Ma la realtà mostra crudelmente i limiti delle decisioni giudiziarie: che fare quando uno dei genitori rifiuta all'altro l'esercizio del diritto di visita? La decisione di un giudice non è la buona soluzione.

Per altro, bisogna tener conto dell'evoluzione del modello di famiglia. La famiglia tradizionale cambia, nuovi modelli familiari si costruiscono e si affermano: da qui la necessità di adeguati mezzi di risoluzione dei conflitti.

Inoltre, la società familiarizza progressivamente con il ricorso alla mediazione, tenuto conto segnatamente dell'incremento dei divorzi e delle separazioni. La mediazione familiare può diventare la restauratrice del legame familiare ed aiutare a minimizzare le ripercussioni sui minori.

3. La mediazione penale minorile

1) Contesto storico-culturale

L'ordinamento penale francese utilizza misure di riparazione, tra cui la mediazione, già a partire dagli anni '70-'80. L'emergere negli anni '80 di un forte domanda di sicurezza sociale, collegata all'incremento dell'urbanizzazione, al degrado connesso delle periferie e delle grandi città, a una società sempre più multi-etnica, porta alla creazione delle *Maison de justice e du droit (MJD)*, le strutture che gestiscono la mediazione penale.

Le MJD possiedono diverse caratteristiche. Rappresentano un luogo terzo rispetto all'aula giudiziaria, pur essendo create su impulso del Procuratore della Repubblica. Svolgono una funzione di supporto ai servizi e alle associazioni che agiscono sul territorio a tutela del cittadino e a sostegno delle situazioni di disagio (le associazioni di aiuto alle vittime, le associazioni per la mediazione, i servizi sociali territoriali etc.).

Poiché in Francia non vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, le parti non devono "obbligatoriamente" ricorrere all'Autorità giudiziaria per attivare il procedimento di mediazione.

2) Riferimenti normativi vigenti

La legge 4 gennaio 1993 di riforma del codice di procedura penale ha istituito la mediazione penale (art. 41 Codice di procedura penale). Questa legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ordinanza del 2 febbraio 1945 che, in materia di giustizia minorile, già sanciva il principio di responsabilità attenuata per i minori (artt. 2 e 11). In Francia, infatti, il minore di anni 13 non è responsabile del reato commesso, è parzialmente responsabile fino ai 16 anni, mentre tra i 16 ed i 18 anni l'attenuazione della responsabilità è facoltativa.

2) a .Normative vigenti sulla mediazione penale in Francia:

- Ordinanza 2 febbraio 1945: stabilisce il principio responsabilità attenuata per i minori
- Legge 4 gennaio 1993: riforma il codice di procedura penale: istituisce forme di riparazione alternative alle azioni giudiziarie penali tra cui la mediazione (art.41-1-(5°))
- Legge 8 febbraio 1995: definisce il ruolo del mediatore
- Circolare 18 ottobre 1996: definisce il ruolo del mediatore

- Legge 23 giugno 1999: rafforza l'efficacia della procedura penale; individua le misure alternative alle azioni giudiziarie ed istituisce la composizione penale
- Decreto d'esecuzione 29 gennaio 2001: indica gli attori (procuratori, delegati del procuratore, mediatori), le loro caratteristiche e le modalità di applicazione della composizione penale
- Legge 9 settembre 2002: apporta modifiche di orientamento e programmazione della giustizia
- Legge 9 marzo 2004: a seguito della presentazione della denuncia prevede l'obbligo di informare la vittima sui propri diritti (e anche sulla possibilità di attivare la mediazione penale)

Con la modifica del 1993 si è concessa ai magistrati del tribunale e della procura la possibilità di proporre al minore autore di reato una riparazione diretta o indiretta, cioè la possibilità di procedere, con l'accordo delle parti, ad un'attività di mediazione tra l'autore dei fatti e la vittima. L'articolo 40-1-(5°) definisce attività di mediazione penale il mettere in relazione l'autore e la vittima con l'aiuto di un terzo (il mediatore). Lo scopo è quello di trovare un accordo sulla modalità di riparazione, di stabilire o ristabilire insieme la comunicazione e di favorire, per quanto possibile, la non reiterazione del fatto. Lo stesso articolo precisa come la mediazione debba assicurare una riparazione effettiva e rapida, come sia simile ad un accordo negoziale e possa portare ad un risarcimento di tipo economico o morale. La legge del 23 giugno 1999 individua le misure alternative alle azioni sanzionatorie dell'Autorità giudiziaria, ed istituisce la composizione penale (una transazione tra l'autore del reato ed il Procuratore, che consiste in una sanzione accettata e convalidata da un Giudice di tribunale).

Il decreto d'esecuzione del 29 gennaio 2001 indica i soggetti che possono inviare un caso in mediazione e i soggetti abilitati a svolgere attività di mediazione (procuratori, delegati del procuratore, mediatori), le loro caratteristiche e le modalità di applicazione della composizione penale.

Le leggi del 9 settembre 2002 e del 9 marzo 2004 modificano la normativa citata. La prima apporta modifiche d'orientamento e programmazione della giustizia, la seconda di adattamento della giustizia ai cambiamenti della criminalità.

Anche le *Maison de justice et du droit* (MJD) - le strutture che gestiscono la mediazione penale - sono regolate da circolari e leggi.

- Circolari e leggi che regolano e stabiliscono le attività delle *Maison de justice et du droit*:
- Circolare 2 ottobre 1992 del Ministero della Giustizia: disciplina il funzionamento della MJD
- Circolare 19 marzo 1996 del Ministero della Giustizia: definisce la procedura di mediazione per le MJD
- Legge 18 dicembre 1998: stabilisce i compiti e l'attività delle MJD
- Decreto 29 ottobre 2001: precisa le modalità d'organizzazione e funzionamento delle MJD

Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 2 ottobre 1992, disciplina il funzionamento della MJD. Tra gli obblighi previsti, l'ufficio della *Maison* deve fornire al Procuratore della Repubblica, entro un mese dalla sua richiesta, una proposta concreta per la soluzione del caso penale. La Circolare del 1992 ha anche l'obiettivo di orientare, la procedura da seguire nella mediazione che è stata precisata con la Circolare del 19 marzo 1996.

La legge 18 dicembre 1998 stabilisce i compiti e l'attività delle *Maison*. Nel 1998 viene formalmente istituita la *Maison de justice et du droit* che, pur avendo un rapporto di dipendenza dalla Procura della Repubblica, si colloca in un luogo esterno al tribunale per sottolineare simbolicamente l'indipendenza dalla giustizia formale.

La *Maison* rappresenta il luogo dove è possibile gestire i conflitti nati all'interno di un quartiere. L'inserimento di queste strutture all'interno dei quartieri parte dal presupposto che siano proprio quelli

i luoghi dove vanno risolti i conflitti. Questo tipo di giustizia informale è vista come un'alternativa al sistema giudiziario, complementare ma non sostitutiva. L'idea che sta alla base delle Maisons è infatti quella di un'azione giudiziaria penale differenziata: l'intervento giudiziario è spostato all'esterno della sede ordinaria, segue modalità diverse ma rimane sempre collegato all'ordinamento giudiziario. La legge del 1998 infatti ribadisce che la Maison svolge un'azione in *funzione partnerariale* dell'Autorità Giudiziaria, essendo essa stessa una struttura giudiziaria che ha tra i suoi obiettivi la prevenzione della recidiva. Il decreto del 29 ottobre 2001 precisa le modalità di organizzazione e funzionamento delle Maison de justice et du droit.

La legge del 9 marzo 2004 invece dedica particolare attenzione alla vittima, stabilendo che una volta che è stata presentata denuncia, la parte offesa deve essere informata dei suoi diritti.

Nel documento adottato il 20 giugno 2003 dal Conseil National de Villes si sottolinea che le MJD costituiscono un significativo esempio di adattamento alle esigenze locali del servizio pubblico della giustizia per meglio rispondere ai bisogni degli abitanti della città e dei quartieri, all'interno del quadro della politica per il territorio.

3) Pratiche della mediazione

Per un'illustrazione più chiara delle pratiche della mediazione in Francia si è scelto di articolare il paragrafo fornendo risposta a cinque domande:

Quando è ammissibile la mediazione penale?

La mediazione si attua per reati ed infrazioni che prevedono pene inferiori ad un mese e che sono quasi sempre causate da conflitti in ambito familiare, lavorativo, di vicinato, tra persone, quindi che si conoscevano già prima del reato e che saranno costrette a rincontrarsi.

Chi attiva il procedimento di mediazione penale?

In Francia, in generale le misure riparatorie sono avviate all'interno dell'ordinaria procedura penale, ma non sono sottoposte al controllo giudiziario. Il procedimento di mediazione può infatti essere attivato dal procuratore oppure dalle parti, che spontaneamente possono rivolgersi ad un centro di mediazione.

Chi sono i soggetti autorizzati a condurre la mediazione penale?

Occorre distinguere tra mediazione penale "non delegata" e mediazione penale "delegata". La mediazione penale non delegata, o *retenue*, è quella delle Maisons de justice et du droit (MJD) che dipendono direttamente dalla Procura. La mediazione penale delegata, *delegue*, è invece lasciata alle associazioni per le vittime, che stipulano un apposito accordo con la Procura della Repubblica competente. Punto nodale del sistema francese di mediazione penale è infatti la collaborazione tra le strutture private (solitamente associazioni a difesa delle vittime di reato) e l'ordinamento giudiziario. Tale collaborazione è legata al principio dell'ordinamento francese della non obbligatorietà dell'azione penale.

Le principali associazioni sul territorio francese sono: Institut National d'aide aux victimes et de la Mediation (Inavem); Comité de Liaison des Associations de contrôle judiciaire (Clcj).

La Carte des services d'aide aux victimes et de médiation elaborata da Inavem stabilisce gli elementi fondamentali di una mediazione penale: gratuità della mediazione; neutralità del mediatore; adesione volontaria delle parti al procedimento; rispetto dei diritti delle parti, in particolare del diritto di scelta di un difensore di fiducia per l'assistenza del procedimento; confidenzialità del procedimento.

Quali sono le fasi della mediazione penale?

In Francia si possono individuare principalmente due modelli di mediazione, quello di Jaqueline Morineau e quello di Jean Pierre Bonafè-Schmitt.

Secondo la pratica di Morineau, la mediazione vuole dare alle parti la possibilità di gestire il conflitto e di confrontarsi, attraverso fasi precisamente individuate: Teoria: la narrazione dei fatti;

Krisis: confronto delle parti, dei loro vissuti e delle loro emozioni; Katarsi: momento di accoglimento della sofferenza, che permette di superare il conflitto.

Secondo la pratica di Bonafé-Schmitt, le fasi di conduzione di una mediazione sono invece cinque:

Pre médiation: incontri separati tra le parti, contatti telefonici o per iscritto; Médiation: incontro delle parti; Recherche d'un accord: il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo; Accord de

Médiation: stesura dell'accordo, se la mediazione ha esito positivo, copia dell'accordo viene inviata al procuratore, altrimenti viene inviata al procuratore una lettera in cui lo si informa sull'attività di mediazione; Suivi de l'exécution de l'accord: è il momento di verifica dell'esecuzione dell'accordo.

Quali sono le esperienze di mediazione penale in Francia?

La prima esperienza francese risale al 1985, ma solo dal 1989 si diffonde su tutto il territorio nazionale. Oggi le Maisons de justice et du droit sono 107 a fronte delle 27 Corti d'Appello e dei 180 Tribunali. A Parigi sono due i dipartimenti che per primi elaborano ed attuano programmi di mediazione: uno è quello di Versailles, il secondo è quello della Val d'Oise.

Nel dipartimento di Versailles, la mediazione penale è condotta da mediatori di professione appartenenti ad un'associazione che ha una convenzione con il Tribunale nei locali del tribunale stesso. Nel dipartimento della Val d'Oise la mediazione viene effettuata da giudici di professione presso le Maisons de justice.

È possibile notare subito come accanto ad un procedimento di mediazione che è nato da un modello di giustizia informale, si è cercato sempre di mantenere, nelle due esperienze parigine, una componente formale che legittimi la pratica agli occhi degli utenti: se la mediazione vede la partecipazione di un Giudice, allora la sede sarà decentrata; se la mediazione vede la partecipazione di un mediatore allora la sede sarà istituzionale. Parigi è anche la sede del Centre pour la mediation, diretto da Jaqueline Morineau, la quale propone un modello mediativo che pone particolare attenzione allo sviluppo e all'espressione dei propri vissuti e propri sentimenti, contrapponendosi al modello francese di Bonafé-Schmitt che è di tipo più sistematico.

L'esperienza lionese si caratterizza invece per la rapidità di gestione che deriva da nuove forme collaborative tra polizia e magistratura. La Maison de justice di Lione, dipendente dal Tribunale de Grande Instance di Lione, è una delle prime ad istituirsi sul territorio francese. La magistratura di Lione nega ogni ipotesi di delega ad associazioni private, sostenendo che una giustizia delegata non poteva garantire un adeguato rispetto dei diritti individuali e negava le esigenze simboliche del diritto, eliminando l'interessamento dell'ordinamento a forme di criminalità molto comuni. L'istituzione della Maison de justice è quindi la risposta alle resistenze della magistratura alla delega. Il programma lionese si caratterizza per un elevato numero di mediazioni in tempi brevi con un conseguente miglioramento dell'azione deflattiva e effetti positivi immediati nella sfera della giustizia ordinaria.

4. Il mediatore e il processo di mediazione*

II RUOLO DEL MEDIATORE

I riferimenti normativi:

* Estratto dal "bulletin d'information de la cour de cassation"

Articolo 131-8 del nuovo Codice di procedura civile:

“Il mediatore non dispone di alcun potere d’istruttoria. Tuttavia, può, in accordo con le parti e per le finalità della mediazione, ascoltare terze parti qualora queste siano d’accordo. Il mediatore non può essere preposto, nel corso della medesima istanza, a mettere in atto un provvedimento d’istruttoria”

Articolo 131-9 del nuovo Codice di procedura civile:

“La persona che effettua la mediazione ha l’obbligo di informare il giudice sulle difficoltà che incontra nell’espletamento del proprio ruolo”.

Articolo 131-14 del nuovo Codice di procedura civile:

“Le risultanze del mediatore e le dichiarazioni che questi raccoglie non possono essere né prodotte né invocate durante il susseguirsi della procedura senza l’accordo delle parti, né comunque possono esserlo nel quadro di un’altra istanza”.

La missione del mediatore

La missione del mediatore consiste nel ristabilire la comunicazione fra le parti, grazie all’ascolto ed alla comprensione reciproca.

Il mediatore non impone né propone soluzioni. Le parti in causa elaborano loro stesse un reciproco accordo. Il mediatore deve tuttavia assicurarsi che l’accordo scaturisca dalla buona fede, che rifletta la volontà delle parti nella piena consapevolezza dei propri diritti e che non minacci manifestamente l’ordine pubblico.

Il mediatore non può divulgare i propositi adottati durante il processo di mediazione e non può riferire sui reciproci atteggiamenti di parti che, al di fuori della mediazione, si vedrebbero al contrario obbligate a manifestare la propria posizione. In caso di mancato accordo, il mediatore informa il giudice delle motivazioni che hanno portato le parti a non trovare un accordo. Il mediatore non fa a tal riguardo alcun commento.

L’accordo scaturito dalla mediazione è generalmente redatto dalle parti o dai loro avvocati ed eventualmente, nei casi semplici, con l’aiuto del mediatore. Il mediatore può suggerire d’includervi alcune clausole utili alla sua buona attuazione.

La formazione del mediatore

La formazione del mediatore è essenziale. L’esperienza prova che la conoscenza giuridica è sempre più necessaria ma non sufficiente a permettergli di assolvere al proprio ruolo. Il mediatore deve essere tassativamente formato alle tecniche di mediazione, in particolare a quelle consone a favorire la comunicazione ed il ristabilimento del dialogo.

La deontologia del mediatore

I principi deontologici che il mediatore è tenuto ad osservare si rifanno alle disposizioni legali che strutturano la mediazione e garantiscono che quest’ultima sia effettuata secondo i principi generali che ad essa danno forma.

E’ essenziale che gli stessi principi deontologici siano riconosciuti e condivisi dall’insieme dei mediatori e dai loro datori di lavoro. Tali principi dovrebbero essere resi noti al momento delle sedute informative.

I principi garanti del processo di mediazione:

- il mediatore deve completamente adoperarsi per tutelare il carattere volontario, confidenziale e sottoscritto del ricorso alla mediazione, offre un'informazione chiara e completa sui principi deontologici e sulle modalità di mediazione e si assicura che queste siano ben comprese;
- informa le persone sulla possibilità di consultare in ogni momento un consulente per conoscere i propri diritti e farsi da questi assistere durante il processo di mediazione;
- ottiene da ciascuna parte in causa il consenso sulle modalità organizzative del processo di mediazione;
- si preoccupa di preservare lo spazio relazionale d'ascolto e di dialogo da tutte le forme di costrizione fisica o morale e, perciò, è particolarmente attento ad evitare che si determinino situazioni di dominio e di disuguaglianza tali da alterare l'equilibrio tra le parti;
- il mediatore rifiuterà d'intraprendere o di proseguire la mediazione se questi considererà tali condizioni non più in essere.

Il mediatore non ha alcun potere sulle decisioni che saranno prese nel corso del processo di mediazione. Egli deve tuttavia assicurarsi che l'accordo considerato o eventualmente concluso rifletta realmente la volontà delle parti nel rispetto delle regole dell'ordine pubblico. In caso contrario, egli deve mettere fine al proprio incarico.

I principi garanti della qualità del mediatore:

a) L'imparzialità:

- Il mediatore non può prendere posizione né privilegiare un punto di vista rispetto ad un altro.
- Il mediatore non deve esercitare alcun'altra funzione con le parti se non quella propria del mediatore.
- Il mediatore non può intervenire in un percorso di mediazione laddove le parti in causa siano persone con le quali questi intrattiene rapporti personali o economici.

b) L'autonomia:

- E' compito del mediatore preservare l'autonomia del proprio ruolo e, all'occorrenza, di rifiutarlo, sospenderlo o interromperlo se le condizioni necessarie al suo normale espletamento non gli sembrano, o non gli sembrano più, soddisfatte.
- Il mediatore si preoccupa di conseguire equità nell'accordo raggiunto.

c) Le competenze:

- Il mediatore possiede una qualifica all'utilizzo delle tecniche di mediazione.
- Il mediatore deve partecipare in maniera regolare e perentoria a sedute collettive d'analisi del suo operato affinché questi possa avviare un percorso di riflessione sulle condizioni di realizzazione della sua attività di mediatore.

L'adesione del mediatore ad un centro di mediazione la cui qualità in termini professionali è riconosciuta costituisce una grande misura di garanzia a che il mediatore agisca osservando la deontologia.

La Commissione europea ha redatto, dopo un'ampia consultazione con le parti interessate, un codice di buona condotta della mediazione ed ha invitato i centri di mediazione o i mediatori a titolo personale ad aderirvi.

IL PROCESSO DI MEDIAZIONE

Il processo di mediazione si compone di tre fasi:

- la prima consente dapprima ad ogni parte di esprimere la propria posizione in ogni sua dimensione, compresa quella affettiva, e poi di assicurarsi che questa sia effettivamente compresa dalla rispettiva parte in causa;
- la seconda consente di determinare gli interessi ed i bisogni di ciascuna parte in causa, e di farli poi comprendere alla controparte;
- il mediatore, in pieno accordo con i partecipanti, conduce questa fase o in presenza di tutte le parti o separatamente; si accorda singolarmente con ciascuna parte in causa su ciò che può riferire ad ognuna di esse; deve avere una particolare attenzione a trasmettere con la più totale obiettività quello che è autorizzato a riferire;
- la terza offre la possibilità di trovare insieme una soluzione tale da dare reciproca soddisfazione alle parti in causa.

Il processo di mediazione permette alle parti di uscire dallo stretto ambito giuridico del litigio e di trovare talvolta una soluzione alla quale il giudice non sarebbe potuto giungere, tenuto conto del campo d'azione imposto dalla sua giurisdizione. Il dispositivo garantisce una stretta riservatezza ai propositi ed ai documenti scambiati per i bisogni della mediazione. Tale riservatezza, richiesta a tutti, è importante che le parti in causa, sin dall'inizio del percorso di mediazione, si impegnino espressamente a rispettarla. Se durante il processo di mediazione il mediatore si convince della mancata buona fede di una o di entrambe le parti in causa o del fatto che queste vogliano conseguire obiettivi non conformi alla legge, questi è tenuto ad avvisarle che non intende più proseguire il suo mandato in queste condizioni ed a chiedere al giudice di essere dispensato dall'incarico, senza dare alcuna spiegazione in merito al fine di rispettare il principio della riservatezza.

La mediazione è un processo rapido ed il mediatore deve adoperarsi per agire rapidamente, nel termine massimo di tre mesi, salvo eccezioni.

IL RUOLO DELL'AVVOCATO

Sono sempre più gli avvocati che vedono nella mediazione un ampliamento delle loro prestazioni.

Numerosi avvocati si formano alla mediazione ed hanno i propri centri di mediazione.

Formarsi alla mediazione permette all'avvocato di adempiere meglio al proprio ruolo di consulente:

- relativamente all'opportunità di ricorrere a questa misura;
- durante l'intero processo di mediazione al quale questi è associato;
- nel momento della conclusione dell'accordo.

L'avvocato informa il proprio cliente e lo consiglia nella scelta fra processo e mediazione

“Si può ipotizzare che fra qualche anno verranno istruiti procedimenti contro quegli avvocati che non avranno informato i propri clienti dell'esistenza della mediazione come via alternativa al processo”.

Michel Benichou, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

L'avvocato deve essere associato al processo di mediazione

Le statistiche mostrano l'utilità della presenza degli avvocati in un percorso di mediazione (alla corte d'appello di Grenoble, per esempio, i mediatori che facevano partecipare gli avvocati alla mediazione conseguivano un accordo tra le parti nel 70% dei casi. Quelli che li escludevano ottenevano un accordo solo nel 30% dei casi).

Sono le parti in causa a remunerare gli avvocati per le loro istanze durante il processo di mediazione ed a decidere della presenza del proprio consulente durante lo svolgimento delle riunioni. E' opportuno che gli avvocati, sin dalle fasi iniziali della mediazione, informino esplicitamente i propri clienti dell'importo degli onorari per il processo di mediazione. In caso contrario, il rischio è che il cliente, trovando tali onorari troppo gravosi, intenda rimettere in discussione il processo di mediazione.

L'avvocato concorre alla redazione del protocollo d'accordo

I giudici ed i mediatori devono considerare gli avvocati come alleati, poiché nei casi giuridicamente complessi, essi sono i soli in grado di redigere il protocollo relativo all'accordo ed a garantire che le parti in causa abbiano concluso l'accordo nella piena conoscenza dei loro diritti. Troppo spesso i consulenti non conoscono che l'accordo transazionale, che hanno tendenza a redigere conformemente all'articolo 2044 del Codice civile, anziché stabilire un accordo di mediazione le cui condizioni di validità sono specifiche; resta pur vero che, anche se concluso in mediazione, un accordo, non appena qualificato come transazione, deve soddisfare tutte le condizioni della transazione, in particolare per ciò che attiene le concessioni reciproche.

5. Lo "statuto" del mediatore

I MEDIATORI ABILITATI

L'insieme delle misure alternative alle azioni giudiziarie può essere messo in atto, su delega del Procuratore della Repubblica, da persone abilitate: delegati del procuratore o mediatori del procuratore.

I delegati del procuratore, la cui esistenza è stata sancita attraverso il decreto n° 2001-71 del 29 gennaio 2001, non possono tuttavia eseguire una misura di mediazione penale.

I mediatori del procuratore possono, per quanto li riguarda, mettere in atto tutta la gamma delle misure alternative.

Le condizioni che abilitano persone fisiche ed associazioni

Gli articoli R. 15-33-30 a R. 15-33-37 del codice di procedura penale stabiliscono le condizioni di abilitazione dei delegati e dei mediatori del procuratore. L'abilitazione è di competenza del tribunale penale o della corte d'appello. Nel primo caso, la domanda è istruita dal procuratore della Repubblica, nel secondo dal procuratore generale. Essa è immediatamente sottoposta sia all'assemblea generale della magistratura giudicante e alla Procura presso il Tribunale, sia a quella della corte d'appello. Esistono due tipi di abilitazione: quella delle **associazioni** e quella delle **persone fisiche**.

Le associazioni che desiderano ottenere l'abilitazione sono tenute a fornire i loro statuti, l'elenco delle loro strutture, una relazione che spieghi le caratteristiche del loro funzionamento, le informazioni relative ai membri del loro consiglio di amministrazione e ai loro rappresentanti locali, nonché gli elementi relativi al profilo fiscale.

Il mediatore o il delegato del procuratore debbono soddisfare i seguenti requisiti:

- non esercitare attività giudiziaria a titolo professionale;
- non essere stati oggetto di condanna, incapacità o sospensione che comportino iscrizione al casellario giudiziario;
- fornire garanzie di competenza, indipendenza e imparzialità.

Il mediatore o il delegato del procuratore nominato per l'affidamento di incarichi riguardanti i minori deve inoltre essersi distinto per il proprio interesse nei confronti delle questioni dell'infanzia.

Si stima che siano attualmente abilitati all'incirca **700 delegati del procuratore e 800 mediatori, persone fisiche**.

È necessario dedicare maggior controllo alle associazioni.

Fino all'intervento del decreto n° 2002-801 del 3 maggio 2002, le associazioni dovevano sottoporre all'accettazione individuale le persone alle quali esse volevano affidare l'esecuzione di misure alternative all'azione penale. A partire dal decreto del 2002 è sufficiente il consenso dell'associazione.

Questa dovrà tuttavia rendere note al procuratore le persone a cui è possibile vengano affidati i casi, in modo che il procuratore abbia facoltà di rifiutare quelle di loro che non rispondano ai requisiti di legge.

Questa maggiore fluidità è in linea con la politica di partenariato nei confronti delle associazioni descritta nella circolare del Ministero di Giustizia sulla politica rivolta alle associazioni, in data 22 febbraio 2002.

È tuttavia importante che lo Stato riprenda al più presto ad esercitare un controllo sulle persone che intervengono in un'attività che, per definizione, implica interessi economici.

Nell'anno 2000, la cancelleria ha contato 142 associazioni che avevano in carico misure alternative all'azione giudiziaria. Queste associazioni hanno trattato un piccolo numero (9.333 su 116.694) di casi ed alcune misure di archiviazione per risarcimento o indennizzo (2.650 su 37.424). La grande maggioranza dei delegati del procuratore che hanno conseguito l'abilitazione sono in effetti persone fisiche, spesso pensionati della gendarmeria e della Polizia nazionale, e non stipendiati di associazioni (come previsto fino all'emanazione del decreto del maggio 2002). Per contro, le associazioni hanno trattato più della metà delle mediazioni penali che sono andate a buon fine (19.382 su 33.391, circa il 58 %) ed il loro tasso di successo in materia è stato del 56%.

Due principali federazioni di associazioni intervengono in tema di mediazione penale: la federazione delle associazioni socio-giudiziarie "Citoyens et justice" e l'Istituto nazionale di aiuto alle vittime (INAVEM).

Le associazioni della federazione "citoyens et justice" che intervengono nel campo della mediazione penale, fanno sempre meno affidamento su volontari e impiegano principalmente persone stipendiate, a causa delle esigenze di professionalizzazione correlate alla tecnica crescente degli interventi. Esse hanno assunto all'incirca 150 giovani, per lo più giuristi.

L'INAVEM mette insieme una rete di associazioni che propongono in via preminente volontari in qualità di mediatori penali.

· Formazione e retribuzione insufficienti.

Se la legislazione fa riferimento alle garanzie di competenza che i delegati o i mediatori debbono fornire, non parlano invece di alcuna **formazione specifica**.

La Scuola nazionale della Magistratura ha organizzato, nell'autunno 2001, in sedici territori, una formazione di formatori, rivolta a delegati del procuratore.

La formazione è garantita principalmente dalle due più importanti federazioni di associazioni di cui sopra, che praticano la mediazione penale ed a cui fa del resto riferimento la cancelleria nei suoi opuscoli informativi.

L'articolo R. 121-2 del codice di procedura penale stabilisce le condizioni di remunerazione dei delegati e dei mediatori del Procuratore. Questi ultimi sono remunerati ad intervento, dalle spese processuali. Le tariffe differiscono in funzione del tipo e della durata dell'intervento effettuato, nonché del profilo del soggetto che effettua l'intervento (persona fisica, o associazione che ha firmato una convenzione con il presidente o con il procuratore generale).

Alcuni esempi di tariffazione:

- invito al ravvedimento (rappel à la loi): 7,5 € (11 € in caso di intervento affidato ad un'associazione);
- archiviazione (classement sous condition): 15 € (30 € per l'associazione convenzionata);
- intervento di mediazione: 39 € (in caso di intervento affidato ad un'associazione: 75 € se la durata dell'intervento è inferiore a un mese, 150 € se la durata è compresa tra un mese e 3 mesi, 300 € per una durata superiore);
- intervento di composition pénale: 15 € per la notifica delle misure proposte e 7,5 € o 15 € per il suo prosieguo, a seconda del tipo di misura (in caso di intervento affidato ad un'associazione, rispettivamente: 30 €, 15 € e 30 €).

Le suddette tariffe sono aumentate di 7,5 € per le misure che riguardano minori, al fine di procedere all'audizione dei tutori legali del minore.

Il Ministero della Giustizia fa inoltre ampio ricorso a privati cittadini, cosiddetti "volontari retribuiti", che non sono formalmente riconosciuti, nonostante questa pratica sia stata proibita da una sentenza della Corte di Cassazione del 1994.

Le associazioni lamentano che la loro attività è segnata dal marchio della precarietà a causa del carattere aleatorio della domanda giudiziaria, dovuta al fatto che il ricorso alla mediazione penale dipende dalla decisione individuale del magistrato. Protestano inoltre contro i magri compensi che sono loro riconosciuti.

Le funzioni dei delegati del Procuratore e dei mediatori **non sembrano configurarsi al momento come mestieri veri e propri**. La loro competenza non è garantita da un livello minimo di formazione e la loro remunerazione si configura come un semplice rimborso spese (indemnisation). Questa situazione spinge a reclutare esclusivamente pensionati nel ruolo di delegati del Procuratore. Ci si augura peraltro che una retribuzione vera e propria venga versata a questi ultimi, allo scopo di mobilitare più facilmente i cittadini ancora attivi e più competenti.

6. Alcuni aspetti problematici della mediazione penale nel contesto francese

FRANCIA	ITALIA
La mediazione penale minorile si colloca strettamente all'interno delle misure di <i>diversion</i> ed è uno degli strumenti di cui dispone il Procuratore della Repubblica per non avviare il procedimento giudiziario per una classe ben definita di reati.	La mediazione penale minorile è una pratica sociale non menzionata dal codice (di qui la confusione con il concetto di conciliazione) ed, in linea teorica, è applicabile a qualsiasi fattispecie di reato.
L'esito della mediazione, così come quello di altre attività di <i>diversion</i> , è acquisito dal Procuratore o da altre autorità competenti per chiudere il caso.	Non è definito in modo chiaro se l'esito della mediazione debba necessariamente influire sulle decisioni del magistrato, né è codificato il modo in cui deve eventualmente tenerne considerazione.
Lo statuto dei mediatori è sempre esterno alla Giustizia, seppure singoli individui o associazioni debbano ottenere un pre-riconoscimento da parte dell'Amministrazione.	Lo statuto del mediatore non è definito. Gli interventi di mediazione sono svolti da figure non omogenee (operatori della GM, mediatori a contratto presso enti locali, mediatori provenienti dall'associazionismo) il cui operato risponde a diversi assetti organizzativi, che sono comunque "decisi dal territorio".
Il processo di mediazione è a carico del sistema di Giustizia minorile che prevede, in tal senso, una precisa tariffazione.	Dati i molteplici e differenziati assetti organizzativi non è prevista una tariffazione: in generale. Il costo degli interventi non è comunque sostenuto dall'Amministrazione della Giustizia.

Nel panorama francese, al di là di considerazioni etiche o teoriche che riguardano l'applicazione della mediazione penale a reati di lieve entità e l'individuazione della stessa come una tra le possibili risposte di *diversion*, di fatto equivalente alle altre, possono sorgere una serie di riflessioni che cerchiamo qui di seguito di elencare:

1. non è chiaro su quali basi il Procuratore debba optare per l'uno o l'altro strumento di *diversion*. Sembra che il Procuratore, a suo insindacabile giudizio, disponga l'applicazione della mediazione. Successivamente, sarà compito del mediatore quello di esplorare l'applicabilità della mediazione stessa. Se la mediazione non risulta applicabile, allora il Procuratore può invocare l'uso di altre forme di *diversion*.
2. Nell'inquadramento teorico francese appare evidente che lo strumento della mediazione persegue, in linea prioritaria, l'obiettivo della *diversion*: proteggere il reo dal "rischio" dall'ingresso nel sistema della Giustizia; ridurre il carico di lavoro della Giustizia stessa (funzione deflattiva). Certamente sorge un interrogativo in merito ad una spinosa questione: se ed in che misura la funzione deflattiva della mediazione sia preminente rispetto al suo significato di intervento a favore delle vittime di reato (funzione ristorativa/riparativa e di riconoscimento della dignità della parte offesa). Parimenti, è opportuno chiedersi se la "vittima" venga adeguatamente messa a conoscenza del significato della mediazione e, nondimeno, di eventuali altre misure riparative nei suoi confronti attivate o attivabili.
3. Altro elemento di perplessità riguarda il fatto che in Francia la mediazione possa concludersi anche con un'ammenda o con un atto riparativo "concreto". Sotto questo aspetto la mediazione, dunque, si configura più che come strumento in sé, come *strategia per* (ciò che in ambito italiano acuirebbe la difficoltà nel distinguere tra mediazione e conciliazione).
4. Dal momento che la mediazione, com'è stata fin qui presentata, costituisce una delle opzioni a cui il reo e/o la vittima possono accedere, si potrebbe presumere - ed anche in merito a questo argomento si vuole lanciare una proposta di discussione - che la scelta di entrare in mediazione, e/o di preferirla ad altre forme di *diversion* "più interessanti" rispetto alla prosecuzione dell'iter giudiziario, venga operata sulla base di un calcolo razionale: "cosa mi conviene?". Come si combina tale eventuale calcolo razionale con la dimensione emotivo-relazionale spesso invocata dai teorici della mediazione?
5. Se si è correttamente compreso il quadro concettuale in cui si mettono in atto interventi di mediazione penale minorile in Francia, la mediazione è una misura alternativa alla procedura giudiziaria nel suo "occuparsi di reati di lieve entità". Tuttavia, l'alternatività risiede nella procedura di risposta al reato (ovvero nel fatto, ad esempio, che esso venga gestito in uno spazio "altro" rispetto a quello giudiziario, al cospetto di figure differenti da quelle togate) e non nell'esito.
6. Per quanto si è inteso, soprattutto nel sistema francese, l'ingresso di reo e vittima nel sistema di mediazione si realizza a fronte o, a seguito, di una convinzione del Procuratore della responsabilità del minore. In sostanza, i ruoli di reo e di vittima sono chiaramente definiti. Il processo di mediazione, pertanto, più che contemplare una possibile rivalutazione dell'evento traumatico, sembra concentrarsi sull'accresciuta consapevolezza del reo, sul portato di sofferenza del suo gesto, sull'accettazione consapevole della pena e/o sull'azione educativa. In questo caso, se dovessimo provare ad elencare alcuni obiettivi - o presupposti teorici - della mediazione così intesa, potremmo formulare le seguenti affermazioni:

- a. l'incontro con la vittima ha un valore pedagogico per l'esperienza psicologica che in qualche modo produce;
- b. l'incontro con la vittima obbliga il minore ad una forma di negoziazione che lo "costringe", in virtù del controvalore che deve alla vittima, a comprendere il disvalore del proprio gesto. Il processo di mediazione, conducendo alla definizione di un atto riparativo, rende la pena in un certo senso "più applicabile" e la vittima più soddisfatta;
- c. il processo di mediazione, come tutti gli strumenti di *diversion*, ma forse ancor più degli altri, accorcia i tempi della Giustizia e riduce la sofferenza sociale legata ai ritardi di un componimento giudiziario.